

Primi bilanci delle società benefit con qualche incertezza

Dubbi alcuni profili sulla redazione e sulla necessità o meno del deposito al Registro Imprese della relazione sul perseguimento del beneficio comune

/ Maurizio MEOLI

Anche le prime società benefit, introdotte dalla L. [208/2015](#), a prescindere dalla forma adottata, saranno chiamate, nei prossimi giorni, all'approvazione e al deposito del loro primo **bilancio** d'esercizio.

La disciplina di settore, peraltro, aggiunge agli adempimenti civilistici quello relativo alla redazione di una **relazione** concernente il perseguimento del **beneficio comune**.

La "nuova" relazione, ai sensi dell'[art. 1](#) comma 382 della L. 208/2015, include: la descrizione di **obiettivi**, modalità e azioni attuate dagli amministratori per perseguire le finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che l'hanno impedito o rallentato (lett. a); una valutazione dell'impatto generato, effettuata utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'Allegato 4 alla L. 208/2015 e che comprende le aree di valutazione indicate nell'Allegato 5 alla L. 208/2015 (lett. b); una sezione dedicata alla descrizione di nuovi obiettivi che si intendono perseguire nell'esercizio successivo (lett. c).

In assenza di specifiche indicazioni, si ritiene che la relazione in questione debba essere predisposta dagli **amministratori** ovvero dagli stessi soggetti incaricati di redigere il bilancio d'esercizio. Secondo la FNC – [Documento](#) 31 gennaio 2017 "Le Società Benefit (parte III). Qualificazione giuridica e spunti innovativi" – ciò si desumerebbe dall'art. 1 comma 382 lett. a) della L. 208/2015, ai sensi del quale, come evidenziato, la relazione include la descrizione degli obiettivi, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che l'hanno impedito o rallentato.

A giudizio di altra dottrina, peraltro, la parte della relazione che riguarda la valutazione dell'impatto generato dovrebbe essere predisposta da un **soggetto terzo** rispetto alla società benefit (quale potrebbe essere un consulente esterno o un certificatore internazionale dell'organizzazione non profit "B-Lab").

Non sembra, infine, da escludere la possibilità che quanto meno la predisposizione della parte della relazione prevista dall'art. 1 comma 382 lett. a) della L. 208/2015 possa essere rimessa al soggetto o ai soggetti cui sono affidate funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di **beneficio comune** (figura tipica delle società benefit e richiesta dall'art. 1 comma 380 seconda parte della L. 208/2015).

La relazione in questione deve essere allegata al bilancio societario (art. 1 comma 382 della L. 208/2015) e

pubblicata sul sito internet della società, ove esistente (art. 1 comma 383 primo periodo della L. 208/2015).

Una parte della dottrina ha affermato che, alla stregua di quanto accade per la relazione sulla gestione di cui all'[art. 2428](#) c.c., anche la relazione sul perseguimento del beneficio comune non dovrebbe costituire parte integrante del bilancio, ma **documento autonomo** non soggetto ad approvazione da parte dell'assemblea. Secondo il citato documento della FNC, questa nuova relazione "si aggiunge o integra quella sulla gestione" (come specifica sezione).

La pubblicazione della relazione, poi, rappresenta – accanto al possibile uso nella denominazione sociale dell'espressione "società benefit" – il mezzo per diffondere al mercato l'informazione sulle **peculiarità** dell'attività svolta. Si precisa, infine, che, a tutela dei soggetti beneficiari, nella relazione annuale potrebbero non essere inseriti taluni dati finanziari (ex art. 1 comma 383 secondo periodo della L. 208/2015).

Non è chiaro, infine, se questo documento, ove correlato al bilancio d'esercizio di società di capitali, debba essere oggetto di **deposito** presso il Registro delle imprese (fermo restando, per le società di persone, l'obbligo di allegazione al bilancio e di pubblicazione sul sito della società, se esistente). Nessuna modifica, infatti, è stata apportata all'[art. 2435](#) c.c., che continua a riferire il deposito al bilancio corredato dalle relazioni previste dagli artt. 2428 e [2429](#) c.c. e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, nonché, per le spa non quotate, all'elenco dei soci.

Ciononostante, una parte della dottrina si è espressa in senso affermativo, ritenendo, di conseguenza, che, nei casi di deposito obbligatorio del bilancio, il mancato deposito, insieme a questo, della relazione sul perseguimento del beneficio comune, dovrebbe far scattare le **sanzioni** amministrative previste per l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi ex [art. 2630](#) c.c.

Tale soluzione rischia di porsi in contrasto con il principio di **legalità** in materia di sanzioni amministrative (ex [art. 1](#) della L. 689/1981) nei suoi corollari della determinatezza e della tassatività della fattispecie. Ad ogni modo, le conseguenze sanzionatorie potrebbero essere neutralizzate dalla posizione prospettata da talune Camere di Commercio che, sul presupposto del necessario deposito della relazione, sottolineano come, nel caso in cui essa non sia allegata alla pratica, questa dovrebbe essere **sospesa dall'operatore** del Registro Imprese per richiedere la documentazione mancante.